

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI “PARCHEGGI ROSA” COMUNALI, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

Approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 52 – del 03.05.2023

1 - FINALITA'

I “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza perché consentono di vivere una maternità con meno affaticamento, in particolare nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un parcheggio per l’auto privata; Il D.L. n. 121 del 10/09/21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all’art. 1 c.3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa» ; Il presente Regolamento delinea nelle more dei decreti attuativi nazionali, la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta valido sul territorio del Comune di Sesto al Reghena, negli stalli riservati e istituiti ai sensi dell’art.7 del Codice della Strada

2 - OGGETTO

Le presenti linee guida sono rivolte alla fruibilità dei “Parcheggi Rosa” - istituiti con ordinanza viabilistica nel territorio del Comune di Sesto al Reghena – e alle modalità di rilascio del relativo contrassegno.

Le aree di sosta riservate sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo, con all’interno il pittogramma ministeriale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione ed attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica il 16 dicembre 1992 n° 495), che ne disciplina le dimensioni minime.

3 – SOGGETTI

Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso definito ai sensi della normativa vigente.

Possono richiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti residenti nel Comune di Sesto al Reghena e, in particolare:

- 1) donne in stato di gravidanza e/o ai genitori di bambini di età inferiore agli anni due;
- 2) genitori o esercenti la potestà genitoriale di bambini di età inferiore agli anni due, dichiarata con autocertificazione con le modalità di seguito indicate.

4- ISTRUTTORIA, RILASCIO ED EFFICACIA DEL PERMESSO ROSSA

L'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso rosa viene demandata al Comando di Polizia Locale del Servizio Associato di Sesto al Reghena e Cordovado.

Il permesso rosa rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta nascita del neonato; questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio, a seguito di specifica istanza di estensione di validità.

Per ogni nascita sarà rilasciato un solo "Contrassegno Permesso Rosa", anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

5 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL RILASCIO, DELL'ESTENSIONE DI VALIDITÀ E DELLA SCADENZA DEL PERMESSO ROSA

L'istanza, da presentarsi in carta semplice (tabella allegato B, art.13, DPR 642/1972), dovrà pervenire agli Uffici della Polizia Locale del Servizio Associato di Sesto al Reghena e Cordovado su apposito modulo di richiesta – che sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale dei Comuni di Sesto al Reghena e di Cordovado, nonché presso gli Uffici del Comando - con le seguenti modalità:

- A mezzo PEC all'indirizzo: comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it
- A mezzo email agli indirizzi: polizia.municipale@com-cordovado.regione.fvg.it oppure polizia.locale@com-sesto-al-regghena.regione.fvg.it
- All'Ufficio protocollo del Comune di Sesto al Reghena

E dovrà contenere

- a) copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- b) in caso di richiedente donna in stato di gravidanza: certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto;
- c) in caso di richiedente genitore o esercente la potestà genitoriale i bambini di età inferiore agli anni due: autocertificazione inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000.

Le richieste di estensione della validità – rilasciate ai sensi del punto 4 delle presenti linee guida – dovranno pervenire con le medesime modalità e dovrà altresì procedersi alla restituzione del contrassegno scaduto.

Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata

6 - DUPLICATO DEL PERMESSO ROSA PER SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto nel punto 5, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero il precedente permesso qualora deteriorato.

Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

7 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEL PERMESSO

L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale, non cedibile a terzi.

Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trovi il titolare o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato.

Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista sul parabrezza (con la dovuta diligenza) da parte del titolare e in originale, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

La durata massima della sosta su dette aree è fissata in due ore continuative da dimostrare con l'indicazione dell'ora di inizio dello stazionamento con modalità idonee e inequivocabili (es. disco orario).

L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme del C.d.S., oltre alla revoca del beneficio nei seguenti casi:

- contestazione di due violazioni al Codice della Strada relative al non corretto utilizzo dello stesso;
- esposizione del "Contrassegno Permesso Rosa" in fotocopia (anche a colori), fatte salve le ipotesi di reato.

Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati, con riferimento all'art.188-bis del C.d.S., su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del C.d.S., né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento (significando che resta onere dell'utilizzatore informarsi se la sosta negli stalli a pagamento è gratuita in caso di esposizione del contrassegno), né deroghe alle prescrizioni del C.d.S., quali – ad esempio - la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt.159 e 215 del C.d.S. e dagli artt.354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, dpr 495/1992.

8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del CdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n.241 del 7 agosto 1990.

Le presenti linee guida – adottate nelle more dell'adozione di entreranno in vigore con l'approvazione della deliberazione da parte della Giunta Comunale e sua conseguente esecutività.

All'entrata in vigore della normativa nazionale tutte le disposizioni eventualmente contenute nelle presenti linee guida e con essa incompatibili saranno da ritenersi abrogate